

Gruppo Mediolanum

Procedure ai sensi della Delibera Consob n.17221, articolo 4 (Operazioni con parti correlate)

(APPROVATE ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2010 E PREVIO PARERE FAVOREVOLE – UNANIME – DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI RIUNITISI IN COMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELIBERA CONSOB 17221 / 2010)

(AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE UNANIME DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 NOVEMBRE 2011 E PREVIO PARERE FAVOREVOLE - UNANIME - DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI RIUNITISI IN COMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELIBERA CONSOB 17221 / 2010)

(AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE UNANIME DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MAGGIO 2013 E PREVIO PARERE FAVOREVOLE - UNANIME - DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI RIUNITISI IN COMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELIBERA CONSOB 17221 / 2010)

(AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE UNANIME DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2013 E PREVIO PARERE FAVOREVOLE - UNANIME - DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI RIUNITISI IN COMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELIBERA CONSOB 17221 / 2010)

PROCEDURE AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221, ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

Delibera Consob n. 17221 / 2010: il Regolamento emanato dalla Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (nel presente documento anche “Regolamento OPC”).

Normativa contabile: l'insieme delle discipline previste per la redazione dei documenti contabili societari: comprende i principi contabili internazionali nonché la regolamentazione primaria e secondaria emanata dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Obblighi di trasparenza relativi alla normativa contabile: gli obblighi di informativa finanziaria periodica ex post previsti all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC. In particolare rileva la richiesta che nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sia fornita informazione:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (articolo 5, comma 8, lett. a);
- b) sulle altre singole operazioni con parti correlate “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società (articolo 5, comma 8, lettera b);
- c) sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento (articolo 5, comma 8, lettera c).

L'oggetto dell'informazione afferente le disposizioni delle lettere b) e c), ivi incluso il perimetro rilevante della correlazione, è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, come richiesto dalle direttive europee per le società che redigano i documenti contabili secondo tali principi. La lettera a), al contrario, fa riferimento alle “operazioni di maggiore rilevanza” come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento OPC con riferimento sia all'ambito soggettivo sia ai criteri di rilevanza dell'operazione.

Parte correlata: un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con parti correlate in cui almeno uno degli indicatori di seguito elencati superi la soglia del 5%:

- indice di rilevanza del controvalore = controvalore operazione / patrimonio netto (consolidato se calcolato) ovvero, se maggiore, del minore importo tra la capitalizzazione di borsa rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato e la media delle ultime dodici rilevazioni;
- indice di rilevanza dell'attivo = rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- indice di rilevanza delle passività = rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Operazioni di importo esiguo: le operazioni con parti correlate il cui controvalore risulta inferiore ad una determinata "soglia di esiguità" determinata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata.

Operazioni di minore rilevanza: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

Operazioni ordinarie: le operazioni con parti correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria a questa connessa.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Operazioni compiute per il tramite delle società controllate: le operazioni che, per quanto compiute da una società controllata di Mediolanum S.p.A., sono riconducibili a Mediolanum S.p.A. in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

INTRODUZIONE (FINALITA')

Il presente documento (nel seguito anche “Procedura”) descrive, ai sensi dell’articolo 4 della Delibera Consob n. 17221 i presidi attraverso cui Mediolanum S.p.A. (nel seguito del documento anche la “Società”) assicura la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, anche effettuate per il tramite di società controllate¹.

VALIDITA' E GESTIONE

I contenuti del documento sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. previa acquisizione del parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (secondo la definizione adottata all’interno della presente Procedura) e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

All’Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. - e in caso di sua assenza e impedimento al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente - è demandato il compito di predisporre, nel rispetto delle tempistiche previste all’interno del Regolamento OPC e con il supporto delle competenti funzioni aziendali, apposita manualistica operativa ad uso dei dipendenti e dei collaboratori di Mediolanum S.p.A. e delle altre Società appartenenti al Gruppo Mediolanum (nel seguito del documento anche “Conglomerato”).

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A., nel rispetto delle suddette tempistiche, effettua la revisione, con cadenza annuale, della Procedura provvedendo ad acquisire, a tale scopo, il parere di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti nonché del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i quali si esprimeranno anche nel caso in cui la revisione del documento preveda la non necessità di apportare modifiche alla Procedura.

STRUTTURA

La procedura è composta di 2 capitoli.

I – PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Contiene le seguenti informazioni:

- modalità di identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
- casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC ai quali la Società intende fare ricorso;
- requisiti di indipendenza degli Amministratori in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) del Regolamento OPC;
- modalità con cui la Società istruisce e approva le operazioni con parti correlate;

¹ A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall’articolo 2359 del codice civile anziché alla definizione rilevante per l’individuazione delle parti correlate.

- modalità con riguardo alle ipotesi in cui la Società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- modalità e tempi con i quali sono fornite, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse (cc.dd. "Flussi informativi");
- scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni rimesse alla medesima Società dalle disposizioni del Regolamento OPC.

II – ISTRUZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221, IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Vengono qui impartite le disposizioni alle società controllate, affinché le stesse:

- si impegnino, in primo luogo, a diffondere internamente i contenuti della Procedura nonché a rispettare e attuare la conseguente manualistica operativa predisposta da Mediolanum S.p.A.;
- forniscano tempestivamente alla Capogruppo Mediolanum S.p.A., tutti i dati e le informazioni necessari per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC.

I - PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Ambito di applicazione: soggetti rilevanti

1.1. La Società, nel valutare se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del Regolamento OPC anche a soggetti diversi dalle parti correlate (tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3, o dell'articolo 2497-septies del codice civile), applica i requisiti contenuti all'interno della presente Procedura ai seguenti soggetti rilevanti:

- parti correlate così come definite all'interno dell'Allegato 1 del Regolamento OPC;
- ulteriore parte correlata è identificata nella società Vacanze Italia S.p.A. in ragione delle partecipazioni paritetiche su detta società da parte dei principali soci di Mediolanum S.p.A.

2. Modalità di identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza

2.1 La Società, nell'individuare le operazioni di maggiore rilevanza, ha adottato il criterio distintivo, esclusivamente quantitativo, previsto all'interno dell'Allegato 3 del Regolamento OPC. Segnatamente, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza previsti dal Regolamento OPC (indice di rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell'attivo e indice di rilevanza delle passività), applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

2.2 Si precisa quindi che la Società non ha ritenuto opportuno individuare criteri qualitativi, ulteriori rispetto a quello deterministico sopra rappresentato, per qualificare le operazioni di maggiore rilevanza.

2.3 In caso di cumulo di più operazioni, monitorato anche con riferimento alle operazioni ordinarie, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati al paragrafo 2.1 ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Per tutte le considerazioni inerenti il cumulo si fa espresso riferimento all'art. 5, comma 2 del "Regolamento OPC".

3. Identificazione dei casi di esenzione ai sensi degli artt. 13 e 14

3.1. Con riferimento alle *operazioni di importo esiguo*, la Società ha identificato la soglia di Euro 250.000,00 per singola operazione. Al riguardo, l'identificazione di tale "soglia di esiguità" è avvenuta con l'obiettivo di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. In aggiunta, occorre evidenziare come la soglia di Euro 250.000,00 risultava già applicata dalla Società in virtù dell'adozione del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana e, conseguentemente, per via di continuità, è stato deciso di mantenerne l'applicazione. La Società tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione anche con l'obiettivo di identificare eventuali serie di operazioni che per finalità o, più in generale, in quanto appartenenti ad un disegno unitario, possano rappresentare un'unica operazione e, conseguentemente, essere sottoposta ai regimi procedurali e di trasparenza previsti dal Regolamento OPC.

3.2 Con riferimento all'assegnazione di remunerazioni, la Società ha in corso l'adozione di una politica di remunerazione che prevede:

- il coinvolgimento del Comitato per le Nomine e la Remunerazione - composto da 3 Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti - nella definizione della politica medesima;
- che sia sottoposta almeno al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione nonché l'attuazione della medesima in modo coerente con quanto previsto al suo interno.

Ciò premesso, la Società ha deciso di escludere dalla nozione di operazioni con parti correlate:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

3.3 Con riferimento alle **operazioni ordinarie** concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard alle quali non applicare, per quanto espressamente previsto dal Regolamento OPC, gli obblighi procedurali e di trasparenza del Regolamento OPC medesimo, la Società ha identificato, anche con riferimento all'ipotesi in cui dette operazioni siano compiute dalle società controllate, una serie di regole interne finalizzate a potere riconoscere un'operazione con parti correlate quale ordinaria e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In particolare, detto sistema di regole prevede, distintamente per la Società e le sue controllate:

- l'identificazione delle attività da considerare operative nonché delle attività finanziarie connesse alle medesime;
- l'analisi dell'operazione con parte correlata tenendo conto della possibilità di ricondurre la stessa all'ordinario esercizio delle attività operative precedentemente identificate.

Al riguardo, in relazione all'ultimo punto elencato, la Società ha adottato i seguenti criteri selettivi, applicabili direttamente alle società controllate qualora l'operazione sia effettuata dalle medesime:

- l'operazione deve rientrare nell'oggetto sociale e, conseguentemente, non essere estranea all'attività tipicamente svolta;
- la manifestazione dell'operazione, in coerenza con l'oggetto dell'operazione, deve essere considerata, a priori, certa/ probabile/ possibile;
- la dimensione dell'operazione non deve essere particolarmente significativa; segnatamente, il concetto di significatività è definito alternativamente in valore assoluto ovvero considerando significativa l'operazione approvata dai massimi organi con funzione di gestione, tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;
- i termini e le condizioni contrattuali devono essere oggettive e in generale, lo schema contrattuale non deve risultare anomalo e non devono sussistere casi anomali di assenza di corrispettivo; in aggiunta, laddove previsto, l'autorizzazione da parte dei massimi organi con funzione di gestione, di deroghe alle condizioni contrattuali rappresenta un indice di non ordinarietà dell'operazione;
- non sussistano altri fattori qualificanti la non ordinarietà dell'operazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, operazioni deliberate in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della Società o della parte correlata.

Relativamente alla necessità che l'operazione sia conclusa a condizioni standard o di mercato, la valutazione dell'operazione prevede, in considerazione dell'oggetto, il controllo dei seguenti parametri di riferimento:

- tassi di interesse/ condizioni praticati a/ da soggetti non correlati ovvero tassi di interesse/ condizioni di settore (dove rilevabili);
- pareri/ perizie di soggetti terzi (non correlati);
- applicazione delle regole contabili in materia di gerarchia del "fair value";
- più in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Infine, con riferimento agli obblighi informativi, la Società assicura il rispetto dell'obbligo di comunicazione alla Consob della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione.

- 3.4 Con riferimento alle operazioni controllate o tra controllate e con collegate, la Società ha deciso di escludere, per quanto espressamente previsto dal Regolamento OPC, l'applicazione degli obblighi procedurali e di trasparenza del Regolamento OPC medesimo in quanto si rileva l'insussistenza in tali società di interessi significativi di altre parti correlate della Società. Ai fini della qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate della Società si è prevalentemente verificato se in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. In aggiunta, è stato verificato se le società controllate o collegate risultino partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dai controllanti della Società. Al riguardo, si è ritenuto che la partecipazione detenuta nelle società collegate dai soci di controllo della Società non dia luogo a un interesse significativo in quanto il peso effettivo di tale partecipazione non supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dai medesimi soggetti nella Società.

4. Identificazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori

- 4.1 Come già rappresentato all'interno della Relazione sul governo societario e assetti proprietari nella quale la Società dichiara di aderire al Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, all'interno del Consiglio di Amministrazione sono presenti n. 3 Amministratori qualificati come "Indipendenti" ai sensi del medesimo Codice.

5. Modalità con cui si istruiscono e approvano le operazioni con parti correlate

- 5.1 Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento OPC, la Società ha identificato apposite regole procedurali, anche tenuto conto dei casi di esenzione di cui si avvale, sintetizzate nei punti successivi. Tali regole sono declinate con maggiore dettaglio, anche tenuto conto dei presidi informatici a supporto, all'interno di apposita manualistica trasmessa, per quanto di competenza, alle società controllate per una propria approvazione e attuazione interna.
- 5.2 Con riferimento alle operazioni di *importo esiguo*, le medesime sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché con la eventuale possibilità di monitorare ex post e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni del Regolamento OPC. Per tali operazioni, non sono previsti specifici obblighi procedurali con particolare riferimento al coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti.
- 5.3 Con riferimento alle *operazioni ordinarie*, le medesime sono attentamente controllate a priori con l'obiettivo di validare l'assenza di eventuali casi di non ordinarietà tra i criteri selettivi

utilizzati. In tale caso, le operazioni qualificate come ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché con la eventuale possibilità di monitorare ex post e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni del Regolamento OPC. Anche per tali operazioni, non sono previsti specifici obblighi procedurali con particolare riferimento al coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti.

5.4 Con riferimento alle **operazioni di minore rilevanza**, le medesime sono gestite nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 7 del Regolamento OPC. In particolare:

- è previsto il coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi composto da 3 Amministratori (di cui 1 non esecutivo e 2 Indipendenti ai sensi delle definizioni del Codice di Autodisciplina);
- tale Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società e con un limite pari al 5% del controvalore dell'operazione (con un limite, in valore assoluto, pari ad Euro 250.000), da uno o più esperti indipendenti di propria scelta i quali non presentano relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con:
 1. la Società;
 2. i soggetti che controllano la Società, le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima;
 3. gli Amministratori delle società di cui ai punti 1 e 2.
- nel caso in cui si rilevi un numero esiguo di Amministratori Indipendenti (minore di 2) dovuto, oltre ad altre eventuali tipologie di cause di impossibilità, all'esistenza di Amministratori Indipendenti che presentano (dandone notizia) un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, il parere verrà espresso dall'Amministratore Indipendente presente eventualmente assistito da un esperto indipendente;
- nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione deve essere approvata dall'organo/ struttura deliberante di livello superiore sulla base del sistema delle deleghe interne;
- le operazioni di minore rilevanza sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile).

5.5 Con riferimento alle **operazioni di maggiore rilevanza**, le medesime sono gestite nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8 del Regolamento OPC. In particolare:

- è previsto il coinvolgimento di un Comitato composto esclusivamente dai 3 Amministratori Indipendenti (ai sensi della definizione del Codice di Autodisciplina);
- tale Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta i quali non presentano relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con:
 1. la Società;
 2. i soggetti che controllano la Società, le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima;
 3. gli Amministratori delle società di cui ai punti 1 e 2.
- nel caso in cui si rilevi un numero esiguo di Amministratori Indipendenti (minore di 3) dovuto, oltre ad altre eventuali tipologie di cause di impossibilità, all'esistenza di Amministratori Indipendenti che presentano (dandone notizia) un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, la partecipazione alle fasi delle trattative e

dell'istruttoria nonché il rilascio del parere motivato coinvolgerà l'/gli Amministratore/i Indipendente/i presente/i eventualmente assistito/i da un esperto indipendente;

- nel caso in cui il Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione non può essere deliberata;
- le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile).

6. Modalità di esame o approvazione delle operazioni di società controllate

6.1 La Società ha identificato apposite regole procedurali con riferimento alle operazioni effettuate dalle società controllate. Tali regole, che integrano le modalità con cui si istruiscono le operazioni con parti correlate, sono declinate con maggiore dettaglio all'interno di apposita manualistica trasmessa, per quanto di competenza, alle società controllate per una propria approvazione e attuazione interna. Segnatamente, tenuto conto della composizione del Conglomerato, sono previsti due regimi procedurali distinti a seconda che l'operazione sia effettuata da una controllata facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum o da un'altra società controllata.

6.2 Tenuto conto del punto precedente, con riferimento alle **società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum:**

- le operazioni esigue e ordinarie, salvo il caso in cui le medesime non rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario, o nell'ambito di applicazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 – Titolo 5 – Capitolo 5 (disciplina Soggetti Collegati), non prevedono specifici presidi procedurali fatta salva la necessità di registrare e informare la Società (attraverso la Capogruppo Banca Mediolanum) sull'esecuzione di dette operazioni con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile);
- le operazioni di minore rilevanza sono disciplinate da specifici presidi procedurali, raccordati con le procedure già adottate nel caso in cui le medesime operazioni rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario o nell'ambito di applicazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 – Titolo 5 – Capitolo 5 (Soggetti Collegati). In particolare, dette operazioni prevedono il coinvolgimento, laddove nominati, degli Amministratori Indipendenti della società controllata a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. In aggiunta, analogamente alle operazioni esigue e/o ordinarie, le operazioni di minore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Società (attraverso la Capogruppo Banca Mediolanum) con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile);
- le operazioni di maggiore rilevanza sono disciplinate da presidi procedurali rafforzati, raccordati con le procedure già adottate nel caso in cui le medesime operazioni rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario o nell'ambito di applicazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 – Titolo 5 – Capitolo 5 (Soggetti Collegati). In particolare, è previsto il rilascio del preventivo assenso all'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Mediolanum mediante il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti presenti nella Capogruppo Banca Mediolanum a supporto della fase pre-deliberativa e

deliberativa. In aggiunta, la società controllata che compie l'operazione dovrà coinvolgere gli Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa e deliberativa nonché fare approvare anch'essa l'operazione dall'Organo con funzione di supervisione strategica. Infine, analogamente alle esigue, ordinarie o di minore rilevanza, le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Società (attraverso la Capogruppo Banca Mediolanum) con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile).

6.3 A completamento, in relazione alle **restanti società controllate**:

- le operazioni esigue e ordinarie non prevedono specifici presidi procedurali fatta salva la necessità di registrare e informare la Società sull'esecuzione di dette operazioni con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile);
- le operazioni di minore rilevanza sono disciplinate da specifici presidi procedurali. In particolare, dette operazioni prevedono il coinvolgimento, laddove nominati, degli Amministratori Indipendenti della società controllata a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. In aggiunta, analogamente alle operazioni esigue e/o ordinarie, le operazioni di minore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Società con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile);
- le operazioni di maggiore rilevanza sono disciplinate da presidi procedurali rafforzati. In particolare, è previsto il rilascio del preventivo assenso all'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Mediolanum S.p.A. mediante il coinvolgimento del Comitato composto esclusivamente dagli Amministratori Indipendenti a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. In aggiunta, la società controllata che compie l'operazione dovrà coinvolgere gli Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa e deliberativa nonché fare approvare anch'essa l'operazione dall'Organo con funzione di supervisione strategica. Infine, analogamente alle esigue, ordinarie o di minore rilevanza, le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Società con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC (anche relativi alla normativa contabile).

7. **Flussi informativi interni**

7.1 La Società ha fissato apposite modalità e tempistiche con le quali sono fornite, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni con parti correlate prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse:

- con riferimento alle **operazioni ordinarie**, è previsto quanto segue:
 - nel caso di identificazione di operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, le strutture competenti della Società trasmettono all'Amministratore Delegato entro 5 giorni di calendario dall'approvazione dell'ultima operazione da parte dell'organo interno competente, un report di riepilogo contenente l'oggetto e il corrispettivo (cumulo del controvalore) delle operazioni ordinarie che hanno determinato il superamento della soglia di maggiore rilevanza (anche con l'obiettivo di permettere l'eventuale comunicazione alla Consob di dette operazioni);
 - le società controllate trasmettono alla Società adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Società medesima entro 10 giorni

- di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente;
- le strutture competenti della Società sottopongono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente le parti correlate, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.
 - con riferimento alle **operazioni esigue**, è previsto quanto segue:
 - le società controllate trasmettono alla Società adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Società medesima entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente;
 - le strutture competenti della Società sottopongono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente le parti correlate, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.
 - con riferimento alle **operazioni di minore rilevanza**, è previsto quanto segue:
 - le strutture competenti della Società trasmettono, 72 ore prima della data della riunione, una completa e adeguata informativa al Comitato Controllo e Rischi sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;
 - il Comitato Controllo e Rischi rilascia, 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione, il parere non vincolante che comprende riferimenti puntuali sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - le strutture competenti della Società mettono a disposizione dell'Organo deliberante, entro 48 ore dalla data prevista per la delibera, la documentazione a supporto che provi l'operazione quale di minore rilevanza;
 - nel caso di identificazione di operazioni di minore rilevanza che superano cumulativamente (anche attraverso operazioni effettuate dalle società controllate) le soglie di maggiore rilevanza, le strutture competenti della Società trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro 48 ore dalla data della seduta consiliare utile e non oltre 5 giorni di calendario dall'approvazione dell'ultima operazione da parte dell'organo interno competente, un report di riepilogo contenente l'oggetto e il corrispettivo (cumulo del controvalore) delle operazioni ordinarie che hanno determinato il superamento della soglia di maggiore rilevanza;
 - le società controllate trasmettono alla Società adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Società medesima entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente;
 - le strutture competenti della Società sottopongono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente le parti correlate, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni di minore rilevanza.
 - con riferimento alle **operazioni di maggiore rilevanza**, è previsto quanto segue:
 - le strutture competenti della Società trasmettono al Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, 72 ore prima della data della

riunione del Comitato qualora già fissata e indicativamente entro 20 giorni di calendario prima della data prevista per la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di trattativa e istruttoria;

- le società controllate non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum trasmettono, ai fini di ottenere il preventivo assenso, alla Società Mediolanum S.p.A. adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Società medesima entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione/ Organo con funzione di supervisione strategica; al riguardo, su tali operazioni, la Società, con l'obiettivo di rilasciare la propria approvazione, applicherà i medesimi presidi procedurali previsti nel caso di operazioni di maggiore rilevanza compiute autonomamente (tra cui, in particolare, il coinvolgimento del Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti);
- il Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti rilascia, 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il parere vincolante che comprende riferimenti puntuali sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le società controllate appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum trasmettono alla Società adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Società medesima entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum;
- le strutture competenti della Società mettono a disposizione del Consiglio di Amministrazione, entro 48 ore dalla data prevista per la delibera, la documentazione a supporto che provi l'operazione quale di maggiore rilevanza. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. La documentazione comprende il testo del documento informativo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5 della Delibera Consob n. 17221 (Allegato 4);
- le strutture competenti della Società sottopongono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente le parti correlate, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni di maggiore rilevanza.

8. Altre scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni previste dalla Delibera Consob n. 17221

- 8.1 La Società non si avvale delle opzioni previste dal Regolamento OPC con riferimento alle operazioni urgenti in deroga agli articoli 7 e 8 del Regolamento medesimo nonché in relazione alle operazioni urgenti di competenza assembleare collegate a situazioni di crisi aziendale.
- 8.2 Per determinate categorie di operazioni, la Società può prevedere l'adozione di delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate. L'operatività con parti correlate gestita attraverso delibere-quadro avviene nel pieno rispetto di quanto previsto all'interno dell'articolo 12 del Regolamento OPC. In aggiunta, dove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non potrà essere

compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione la Società applica pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con parti correlate.

9. **Operazioni di competenza assembleare**

Quando un'operazione sia essa di maggiore o di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei paragrafi 5 e 6.

II – ISTRUZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221, IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

A tutte le Società del Gruppo Mediolanum

All'attenzione dei rispettivi Organi di Amministrazione e Controllo

L'articolo 2391-bis del codice civile², introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, ha demandato alla Consob la definizione di principi generali in tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio³, direttamente o tramite società controllate.

Al riguardo, la Consob ha conseguentemente emanato il Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 (c.d. "Regolamento OPC"). Tale regolamentazione si pone l'obiettivo di minimizzare i rischi di espropriazione garantendo allo stesso tempo che operazioni vantaggiose per l'emittente possano comunque realizzarsi anche in presenza di controparti correlate. Ai principi generali del Regolamento OPC devono attenersi le procedure che gli organi amministrativi delle società sono chiamati ad adottare per disciplinare le operazioni con parti correlate in termini di competenza decisionale, di motivazioni e di documentazione.

Tali procedure, predisposte dalla Capogruppo, devono riguardare anche le operazioni con parti correlate di Mediolanum S.p.A. compiute direttamente dalle società controllate del Conglomerato finanziario Mediolanum.

Ciò premesso, sono di seguito impartite le disposizioni alle società controllate, affinché le stesse si impegnino a prendere atto ed attuare la normativa interna predisposta dalla Capogruppo Mediolanum S.p.A..

² In particolare, l'articolo 2391-bis del codice civile ("Operazioni con parti correlate") prevede che:

"1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

2. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea."

³ Società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo la definizione di cui all'articolo 2325-bis c.c..

Modalità di recepimento della Procedura e della successiva manualistica

La Procedura deve essere approvata dai rispettivi Organi di Amministrazione delle società controllate - e comunque resa applicabile dagli Amministratori Delegati o figure equipollenti della società controllata fino al momento della formale adozione in sede consiliare - con l'obiettivo di prendere atto, con particolare riferimento al paragrafo 6 (Modalità di esame o approvazione delle operazioni di società controllate) e al paragrafo 7 (Flussi informativi interni), delle disposizioni previste dalla Capogruppo Mediolanum S.p.A. in materia di modalità di trattamento e monitoraggio delle operazioni con parti correlate nonché del necessario rispetto degli obblighi di trasparenza ex post.

In aggiunta, si richiede agli Organi Amministrativi (o agli Organi dai medesimi delegati) delle società controllate di curare il rispetto e l'attuazione della manualistica operativa emanata da parte di Mediolanum S.p.A. provvedendo, laddove opportuno, a predisporre apposita normativa interna aziendale o di Gruppo nel caso in cui la società controllata abbia, a sua volta, delle società controllate.

Ai fini di garantire il pieno rispetto delle sopra illustrate istruzioni, le società riceveranno dalla Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. l'elenco delle parti correlate della Capogruppo – o le istruzioni per accedere al sistema informativo dedicato alla materia - rispetto alle quali vi è il dovere di identificare l'eventuale operazione da segnalare alla Capogruppo medesima. Quanto precede verrà effettuato sino alla messa in opera del sistema informativo dedicato per la cui trattazione verranno diramate apposite istruzioni a tutte le controllate.

* * * * *

Resta ferma ogni disposizione diretta, per altre finalità, a disciplinare i flussi informativi infragruppo.